

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. 2021/19809

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2022 e del rendiconto 2020.

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 in data 24/03/2021.

Nel bilancio preventivo, il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge, ossia con l'utilizzo di oneri di urbanizzazione applicati per il 49,55% alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021 sono state approvate al bilancio di previsione le seguenti variazioni:

- ☐ deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 12.05.2021 ad oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario (art. 175, comma 4, del Dlgs. 267/2000). Conseguente variazione al Peg 2021/2023",
- ☐ deliberazione di Consiglio comunale n. 41 in data 19.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del Dlgs. 267/2000) con applicazione di avanzo di amministrazione destinato ad investimenti.",
- ☐ deliberazione di Consiglio comunale n. 53 in data 30.06.2021 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 2, del Dlgs. 267/2000) .",
- ☐

Nel bilancio di previsione risultava iscritto un fondo di riserva di €. 50.626,79, ad oggi utilizzato per €. 28.417,14 con una disponibilità residua di €. 29.209,65 che si ritiene di incrementare di €. 20.000,00 per far fronte alle necessità impreviste.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 19/05/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 11.487.173,65 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020):	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 ⁽⁴⁾	4.473.769,97
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	677.015,52
Altri accantonamenti	631.155,72
Totale parte accantonata (i)	5.781.941,21
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.607.226,85
Vincoli derivanti da trasferimenti	70.064,14

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	61.313,80
Altri vincoli	164.174,39
Totale parte vincolata (l)	1.902.779,18
Totale parte destinata agli investimenti (m)	799.599,13
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	3.002.854,13

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020 e 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L' applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto di gestione

L'art. 187 TUEL dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193”.

Per il solo anno 2020, 2021 (art. 109, comma 2, d.l. 18/2020):

FINALITA' UTILIZZO AVANZO LIBERO (ART. 187, COMMA 2, DEL TUEL)		FINALITA' UTILIZZO AVANZO LIBERO 2020 (ART. 109, COMMA 2, D.L. 18/2020)	
		in ordine di priorità	
copertura dei debiti fuori bilancio		copertura dei debiti fuori bilancio	
salvaguardia degli equilibri di bilancio		salvaguardia degli equilibri di bilancio	
=====		Spese correnti connesse all'emergenza COVID -19	
finanziamento di spese di investimento		finanziamento di spese di investimento	
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente		finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente	
l'estinzione anticipata dei prestiti.		l'estinzione anticipata dei prestiti.	

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota del 07/07/2021 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 risultano così composti:

Residui attivi: 7.597.265,99

Residui passivi: 3.390.347,11

Alla data del 30/06/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 1.371.691,13
- pagati residui passivi per un importo pari a € 2.48.929,43.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

La verifica degli equilibri della gestione di competenza presuppone una disamina di tutte le voci di entrata e di spesa nonché una ricognizione dei nuovi fabbisogni di spesa emersi successivamente all'approvazione del bilancio. Tale attività è propedeutica non solamente alla salvaguardia, ma anche all'assestamento generale di bilancio. E' opportuno evidenziare come tale verifica non vada limitata al solo esercizio 2021, ma anche agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione.

Tale verifica, inoltre, deve tener conto delle diverse gestioni in cui si compone il bilancio, ossia gestione corrente e gestione in conto capitale.

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato e garantito attraverso l'utilizzo di oneri di urbanizzazione per euro 594.602.00,00 in misura pari al 49.55% della spesa corrente.

Dall'approvazione del Bilancio di previsione ad oggi, posto il perdurare delle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid 19), sono già state già apportate importanti variazioni volte al mantenimento degli equilibri di bilancio che di seguito si riassumono per gli aspetti più rilevanti:

- in data 19/5/2021 con Delibera di Consiglio n. 41 è stata approvata una variazione al Bilancio con la quale è stato applicato avanzo destinato agli investimenti per euro 849.850,00;
- in data 20/04/2021 è stata adottata la determina del Responsabile Finanziario n. 136/2021 per applicare parte dell'avanzo vincolato al 31/12/2020 per euro 100.809,24, derivante dalla seconda tranche (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020) di trasferimento per la solidarietà alimentare incassata in dicembre 2020 al capitolo di entrata 125/4/2020, la cui spesa corrispondente non è stata impegnata nel 2020;
- in data 30.06.2021 con Delibera del Consiglio comunale n. 53 è stata approvata una variazione al Bilancio con la quale è stato applicato avanzo di amministrazione per euro 604.318,81 così suddiviso:
 - fondi accantonati € 89.685,40
 - fondi vincolati € 482.680,79
 - fondi liberi €. 31.952,62

Con la medesima delibera si è provveduto:

- allo spostamento delle entrate da oneri di urbanizzazione dalla spesa corrente alla spesa in conto capitale per €. 205.398,00 somma che in sede di previsione finanziava la maggiore spesa corrente causa covid e la minore entrata corrente causa covid (minori entrate da addizionale irpef) ;
- ad apportare variazioni alla spesa per smaltimento rifiuti e alle entrate connesse alla Tari e alle politiche di riduzione ed agevolazioni da riconoscere alla collettività, finanziandole con nuove entrate covid garantite dallo Stato per il PEF 2021 (come da simulazione ifel per euro 241.215,00) e con entrate incassate nell'ambito del fondo funzionai fondamentali e confluite in avanzo vincolato covid con il rendiconto 2020 per euro 304.966,00;

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi, sono emerse particolari situazioni di squilibrio dovute all'andamento della gestione di competenza, come da attestazione dei vari responsabili di servizio e sono intervenute norme che meritano di essere analizzate.

L'emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid-19) sta determinando, come noto, ricadute economiche negative su molti settori produttivi ed i bilanci degli enti locali non sono immuni da questa crisi. A fronte delle maggiori spese che si sono affrontate e che ancora si stanno affrontando per contrastare, gestire e superare il diffondersi dell'epidemia e per aiutare le persone in difficoltà, si registrano, senza dubbio minori entrate derivanti dal blocco delle attività e dalla minore capacità reddituale di famiglie ed imprese.

Gli effetti sugli equilibri di bilancio ad oggi, seppur perduri ancora una forte incertezza sulle conseguenze prodotte dalle misure restrittive necessarie adottate per contrastare il diffondersi dell'epidemia, sono comunque tali da richiedere misure straordinarie per evitare disavanzo, in quanto gli aspetti più evidenti riguardano sia una forte attenzione alla liquidità di cassa, ma soprattutto lo squilibrio di competenza dovuto alle minori entrate.

E' del tutto evidente, comunque, che l'eccezionalità della situazione che stiamo attraversando rende estremamente dinamica la situazione.

L'articolo 109, comma 2, del DL. 18/2020 consente agli enti locali di destinare la quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 per il finanziamento di spese correnti necessarie a far fronte all'emergenza sanitaria, fermo restando la loro prioritaria destinazione alla copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri. Si tratta a ben guardare di una disposizione di scarso interesse pratico in quanto le spese sostenute per l'emergenza sono annoverabili tra le spese non ricorrenti per le quali già il Tuel (art. 187, comma 2) consente l'utilizzo delle quote libere dell'avanzo. Di fatto la norma ha lo scopo di far retrocedere, come ordine di importanza, le spese di investimento rispetto alle spese emergenziali, in quanto nell'elenco riportato al comma 2 dell'art. 187 l'utilizzo per spese correnti non ricorrenti è collocato – appunto - dopo gli investimenti.

A queste considerazioni, si deve aggiungere anche l'attenzione dell'Amministrazione nella gestione dell'emergenza epidemiologica sul proprio territorio, garantendo interventi di prima necessità per i soggetti svantaggiati ed avendo riguardo a sostenere con risorse comunali pubbliche le famiglie, gli operatori economici che hanno dovuto necessariamente sospendere le proprie attività e le realtà operanti in campo culturale e sociale, attraverso un programma di interventi straordinari per far fronte all'emergenza sociale ed economica del territorio (cd. Ripartiamo 2).

- a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si registra la seguente situazione:

Minori entrate: €. 278.033,39

Le principali voci di riduzione attengono a: €. 100.000,00 IMU (riduzione quantificata sulla base all'andamento delle riscossioni della prima rata che aveva scadenza il 16 giugno scorso , anche se lo

scenario è ancora molto variabile), €. 55.000,00 Tosap ridotto a titolo di ristoro all'interno della manovra Ripartiamo 2 voluta dall'Amministrazione comunale; €. 123.033,39 quale minore entrata da trasferimenti statali sul fondo funzioni fondamentali 2021 (in base a stima ifel);

Maggiori entrate: €. 258.133,18

Le principali voci di aumento attengono a: €. 42.966,17 trasferimento statale protocollo covid per centri estivi, €. 10.000,00 trasferimento regionale LR. 14/21 (politiche giovanili), €. 10.422,32 trasferimenti statali ristori minori entrate covid, €. 31.467,00 trasferimenti statali per minore gettito imu, €. 41.689,00 trasferimento statale per ristoro occupazione suolo pubblico, €. 20.000,00 trasferimento statale per solidarietà alimentare (-Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), €. 100.088,25 trasferimento dall'Unione di quota avanzo di gestione 2020, altre entrate diverse €. 1.320,44;

Minori spese: €. 36.252,00

Le principali voci di riduzione attengono a riduzione di spesa di personale

Maggiori spese: €. 239.052,00

Le principali voci di aumento attengono ad un insieme di interventi voluti dall'Amministrazione comunale "Ripartiamo 2" quali azioni di sostegno all'emergenza covid: interventi finanziati quota parte con trasferimenti statali e quota parte con avanzo di amministrazione libero:

Progetti integrativi per scuole	30.000,00 €
Libri di testo scuola	5.000,00 €
Interventi per negozi sfitti	20.000,00 €
Interventi per il turismo	5.000,00 €
Interventi per Cultura & Sport	10.000,00 €
Interventi per impianti sportivi	10.000,00 €
Interventi per Centri Socioculturali	5.000,00 €
Buoni alimentari territoriali (cartacei)	10.000,00 €
Buoni alimentari territoriali (digitali)	10.000,00 €
Sostegno protocollo sfratti	40.000,00 €
Trasporto sociale	5.000,00 €
Navetta serale	6.000,00 €
Iniziative Politiche Giovanili	6.000,00 €
	162.000,00 €

Altre spese correnti €. 77.052,00.

Rispetto ai dati sopra illustrati l'equilibrio di parte corrente per la copertura delle minori entrate e delle maggiori spese dovute all'emergenza, è stato ottenuto con una applicazione di avanzo libero di euro 222.700,21.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; Inoltre, occorre procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio, a seguito di nuove esigenze emerse, per le quali il Comune interviene con una quota di avanzo destinata ad investimenti per complessivi euro 328.000,00.

Di seguito l'elenco dei nuovi interventi inseriti a bilancio:

DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO	FONTE FINANZIAMENTO
Arredi scolastici outdoor	8.000,00 €	Avanzo Ripartiamo 2
Strutture scolastiche outdoor	25.000,00 €	Avanzo Ripartiamo 2
Arredi sportivi outdoor	30.000,00 €	Avanzo Ripartiamo 2
Digitalizz. archivio edilizio	250.000,00 €	Avanzo Ripartiamo 2
Acquisto attrezzature per segreteria e Villa Garagnani	5.000,00 €	Avanzo
Acquisto attrezzature per politiche giovanili	10.000,00 €	Trasferimento regionale
Acquisto attrezzature per politiche giovanili	10.000,00 €	Avanzo
TOTALE	338.000,00 €	

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2020, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016.

3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/06/2021 dell'Istituto Tesoriere, ammonta a €. 11.856.774,20 e risulta così movimentato:

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere		Importo
Saldo iniziale al 01.01.2021		11.780.073,56
RISCOSSIONI		
Riscossioni		5.461.909,85
Provvisori in entrata da regolarizzare		3.177.424,73
PAGAMENTI		
Pagamenti		8.218.522,71
Provvisori in uscita da regolarizzare		344.111,23
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 30/6/2020		11.856.774,20

L'ente non ha ad oggi fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che attualmente, gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo, tuttavia la gestione della liquidità, richiederà un'oculatazza ancora maggiore visto il particolare momento che stiamo attraversando.

4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 4.473.769,97, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è **adeguato** al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili. Risulta altresì adeguato l'accantonamento Di € 813.919,10 sul bilancio di previsione 2021.

5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)²

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato **l'inesistenza di debiti fuori bilancio**;

5) Salvaguardia con provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è garantita attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali si prevede la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, c. 2, lett. b), TUEL), non potendo fare ricorso a mezzi ordinari;

L'applicazione di avanzo libero viene impiegato quindi per:

- per garantire l'equilibrio di bilancio in via prioritaria;
- per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza in corso (che sono comunque da considerare come spese non ricorrenti)

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. □

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

² Se ricorre il caso.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 pari a €. 11.487.173,65, ammontante ad oggi ad €. 9.932.195,60 è stato applicato al bilancio di previsione, con questa variazione di salvaguardia equilibri ed assestamento per €. 550.700,21 di cui:

- €. 222.700,21 per riequilibrio di bilancio corrente e spese connesse all'emergenza Covid 19;
- €. 328.000,00 per spese destinate ad investimenti;

come di seguito riportato:

Fondi	Importo attuale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	5.692.255,81	0,00	5.692.255,81
Vincolati	469.439,15	0,00	469.439,15
Destinati investimenti	799.599,13	328.000,00	471.599,13
Liberi	2.970.901,51	222.700,21	2.748.201,30
TOTALE	9.932.195,60	550.700,21	9.381.495,39

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per il 2021 e 2022 per il 2023 nessuna variazione si è resa necessaria ai fini dell'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri.

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2021, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati.

Zola Predosa, li 21/7/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Dinelli Anna